

CAMERA DEI DEPUTATI N. 710

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROCCHI, ARACU, AZZOLINI, BANDOLI, BOATO, CALZOLAIO,
LABATE, LION, LUCIDI, RUSSO SPENA, SINISCALCHI**

Divieto di impiego di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti e disposizioni per la promozione dello spettacolo circense

Presentata il 12 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da oltre venti anni la questione dell'uso degli animali negli spettacoli circensi è posta sotto accusa da una crescente sensibilità dei cittadini nei confronti dei diritti degli animali.

Lo spettacolo circense, infatti, apprezzabile e da sostenere per i suoi contenuti artistici rappresentati da *clown*, giocolieri, acrobati, trapezisti, illusionisti, viene ormai considerato manifestazione di violenza proprio per la presenza degli animali, costretti per la loro intera esistenza in anguste gabbie da cui possono uscire solamente per compiere esercizi contrari alla loro natura.

Prova emblematica di questo orientamento è la crescente disaffezione del pubblico, prevalentemente costituito dai bam-

bini, non solo per la crescente offerta di intrattenimenti alternativi, ma soprattutto per la maggiore sensibilità animalista evidenziata anche da un sondaggio effettuato dal comune di Livorno fra gli studenti della città, per il 75 per cento a favore del circo senza animali.

In Italia, Paese con la maggiore concentrazione europea di imprese circensi, il circo rischia di scomparire: il pubblico si allontana, gli incassi diminuiscono, la popolarità degli spettacoli con animali è in costante declino.

Occorrono degli interventi decisi a sostegno dell'arte circense, che non possono prescindere però da un provvedimento urgente per porre fine all'inutile, superfluo ed anacronistico utilizzo di animalischiavi, costretti a prigionia e trattamenti

coercitivi per offrire al pubblico uno spettacolo comunque diseducativo, poiché induce soprattutto i più giovani a pensare che ogni violenza sia lecita anche per un puro fine di intrattenimento.

La Lega anti vivisezione, principale associazione animalista italiana e rappresentante italiano di « *Europe for Animal Rights* », ha promosso la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, la quale prevede la dismissione degli animali dei circhi, unitamente a interventi di comunicazione a favore dei nuovi spettacoli senza animali e sostegni economici, in parte già previsti dal Fondo unico per lo spettacolo, finalizzati comunque all'emancipazione dei circhi dall'utilizzo degli animali.

Non intendiamo quindi mettere in pericolo l'occupazione in questo settore, ma al contrario creare le condizioni per una maggiore presenza e valorizzazione degli artisti negli spettacoli.

L'occupazione viene piuttosto messa in discussione dal mantenimento dello *status quo*, che condurrà inevitabilmente alla chiusura, già in parte preannunciata, di importanti complessi circensi, e all'aggravamento delle accuse di maltrattamento di animali mosse da aree sempre più vaste dell'opinione pubblica.

Non entrando nel merito delle modalità di addestramento degli animali, su cui esistono interessanti e gravi testimonianze, il maltrattamento esiste palesemente dal momento in cui la vita degli animali viene confinata in anguste gabbie, condizione « incompatibile con la loro natura », e vengono costretti ad eseguire esercizi che nulla hanno a che vedere con le « loro caratteristiche etologiche », situazione pa-

lesemente in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 727 del codice penale. Sono oramai numerosi i procedimenti penali aperti da diverse procure italiane nei confronti dei maggiori e famosi circhi italiani, mentre emblematico è lo stato di applicazione della legge n. 150 del 1992, che prevede il rilascio dell'idoneità alla detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità del pubblico, palesemente violata finanche dai più prestigiosi circhi italiani, nonostante l'elevato numero di incidenti, anche mortali, soprattutto ai danni di giovani spettatori e lavoratori del circo.

Tale situazione è ulteriormente avvalorata dalla decisione dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di annullare l'accordo sottoscritto con l'Ente nazionale circhi per il buon mantenimento degli animali, considerato alla fine inutile anche per via della accertata impossibilità nel voler fare scaturire un seppur minimo beneficio per gli animali, tale da far rendere meno palese la crudele condizione di chi è imprigionato e maltrattato senza ragione.

La diffusione e la trasversalità di questa sensibilità crescente sono evidenti e si auspica che essa riceva una risposta a livello legislativo in tempi brevi. Si invitano tutti i colleghi ad aggiungere la loro adesione, che ci consentirà di riconoscere agli animali detenuti nei circhi un destino diverso ed eviterà che nuovi animali vengano acquisiti.

Se riusciremo a salvare gli animali dai circhi, avremo molte più possibilità di salvare i circhi con la loro arte, che non dovrà più confondersi con alcuna forma di violenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo Stato italiano riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne sostiene l'attività con le modalità previste dalla presente legge.

ART. 2.

1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre e le esposizioni itineranti di cani e di altri animali, nonché a tutte le imprese straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione anche a soli fini espositivi, l'addestramento e l'utilizzo di animali a scopo di lucro e per l'esposizione e lo svolgimento di attività di intrattenimento.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 devono comunicare al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il numero, il sesso, l'età e la possibilità di nuova collocazione nel territorio nazionale degli animali posseduti.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, ivi compresa quella derivante da riproduzione dei soggetti detenuti.

4. I divieti di cui al comma 1, con la sola eccezione delle mostre itineranti e delle esposizioni di cani e di altri animali, si applicano entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per sei mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da lire 100 milioni a lire 200

milioni. In caso di mancata comunicazione degli animali posseduti si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da lire 50 milioni a lire 100 milioni.

6. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno, con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 200 milioni.

ART. 3.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, di seguito denominata « Commissione », che ha il compito di vigilare sull'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alla collocazione degli animali dismessi.

2. La Commissione è composta:

a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal responsabile del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato;

c) dal direttore del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità o da un suo delegato;

d) dal direttore del Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato o da un suo delegato;

e) dal Direttore del Corpo forestale dello Stato o da un suo delegato;

f) dal presidente della Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione CITES, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, o da un suo delegato;

g) da due rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali e della natura riconosciute quali enti morali, di cui uno designato dalla Lega anti vivisezione;

h) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato dell'Ente nazionale circhi.

3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro e non oltre il termine di cui al comma 1 e rimane in carica due anni, provvedendo alla totale dismissione degli animali.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio emana, con proprio decreto, il regolamento recante norme sul funzionamento della Commissione e sulla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 5.

5. La Commissione è convocata dal presidente almeno sei volte l'anno. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un ufficio del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

6. La Commissione si può avvalere della consulenza di esperti delle materie di volta in volta oggetto di esame ai fini dell'attuazione della presente legge.

ART. 4.

1. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre sul loro territorio il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti che fanno uso di animali.

ART. 5.

1. Per le finalità della presente legge, escluso quanto previsto dall'articolo 6, è autorizzata per gli anni 2001 e 2002 la

spesa complessiva di lire 10 mila milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, è autorizzata, oltre ai finanziamenti al valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui al comma 3, la spesa straordinaria di lire 20 mila milioni destinate alle imprese circensi.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, lo Stato destina una quota del Fondo unico per lo spettacolo ai circhi e allo spettacolo viaggiante, individuando forme di credito agevolato per l'acquisto e la ristrutturazione delle attrezzature, di contributi per attività di spettacolo finalizzati alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi nonché di contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti ad eventi fortuiti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009530